

# INDICE

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Presupposto dell'imposta
- ARTICOLO 3 - Esenzioni
- ARTICOLO 4 - Definizione di fabbricato
- ARTICOLO 5 - Base imponibile dei fabbricati
- ARTICOLO 6 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
- ARTICOLO 7 - Definizione di area fabbricabile
- ARTICOLO 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- ARTICOLO 9 - Valore di stima delle aree fabbricabili
- ARTICOLO 10 - Decorrenza del valore delle aree fabbricabili
- ARTICOLO 11 - Indennità di espropriazione
- ARTICOLO 12 - Terreni considerati non fabbricabili
- ARTICOLO 13 - Definizione di terreno agricolo
- ARTICOLO 14 - Base imponibile dei terreni agricoli
- ARTICOLO 15 - Qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo
- ARTICOLO 16 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
- ARTICOLO 17 - Estensioni a particolari soggetti dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali.
- ARTICOLO 18 - Versamenti
- ARTICOLO 19 - Regolarità dei versamenti
- ARTICOLO 20 - Dichiarazioni
- ARTICOLO 21 - Il funzionario responsabile
- ARTICOLO 22 - Rimborsi
- ARTICOLO 23 - Sanzioni
- ARTICOLO 24 - Potenziamento dell'ufficio tributi
- ARTICOLO 25 - Pubblicità del regolamento. Diritto d'interpello
- ARTICOLO 26 - Rinvio
- ARTICOLO 27 - Entrata in vigore

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia e definisce i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

**ART. 2  
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Gazzola, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**ART. 3  
ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, dai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.1929 e reso esecutivo con legge 27.3.1929, n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.5.1985, n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;
  - l) i terreni agricoli ricadenti in aree di collina ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

**ART. 4  
DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è l'unità immobiliare iscritta al Catasto fabbricati con attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero l'unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato e l'area che risulta nel catasto dei fabbricati come asservita al fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data (art.2,c.1,lett. A, decreto legislativo n. 504/92).

#### **ART. 5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata moltiplicando le rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentate del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
  - 34, per la categoria C/1
  - 50, per il gruppo D e la categoria A/10
  - 100, per i gruppi A, B e C, escluso le categorie catastali A/10 e C/1
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi dell' articolo 5, c.3, del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **ART. 6 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e quando per l'esecuzione dei lavori diversi da quelli indicati nel periodo successivo del presente articolo, si rende necessaria l'evacuazione dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa

ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o la dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

3. In sede di determinazione delle aliquote la Giunta Comunale può fissare un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni. (vedi art.17 c.1 lett.c)
4. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

#### **ART. 7 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. L'area costituente pertinenza di fabbricato, risultante in catasto fabbricati asservita al fabbricato stesso, anche se classificata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, è oggetto di imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
3. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
4. Il Comune di Gazzola, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 31, c. 20 della Legge n. 289/2002.

#### **ART. 8 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Ai soli fini del controllo dei valori dichiarati dai contribuenti per aree edificabili e per ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, sono individuati i criteri di cui all'articolo successivo.

#### **ART. 9 VALORE DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.
2. La Giunta comunale può determinare annualmente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello deliberato, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. La deliberazione deve essere adottata almeno sessanta giorni prima della scadenza del pagamento in acconto. Se non è adottata alcuna delibera, si applicano, se determinati, i valori in vigore nell'esercizio precedente.
5. A tale deliberazione il funzionario responsabile dà la massima divulgazione, con le modalità stabilite nell'articolo 25 del presente regolamento.

**ART. 10**  
**DECORRENZA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Nel periodo di salvaguardia, determinato dalla coesistenza tra due strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, troverà applicazione la norma più restrittiva ai fini edificatori.
5. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**ART. 11**  
**INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE**

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.

**ART. 12**  
**TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Se un terreno appartiene in comproprietà a più contitolari, i benefici di cui al comma 1 spettano solo alla quota di possesso del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

### **ART. 13 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. È agricolo il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

### **ART. 14 BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i terreni agricoli, il valore è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed aumentato del 25 per cento, per settantacinque.
2. Se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore determinato al comma 1 è ridotto di 25.822,845 euro e sull'eccedenza si applicano le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,845 euro e fino a 61.974,827 euro;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,827 euro e fino a 103.291,379 euro;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,379 euro e fino a 129.114,224 euro.
3. Agli effetti di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e alle quote di possesso e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **ART. 15 QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 del presente regolamento, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

### **ART. 16 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, da intendersi dunque come residenza anagrafica.
2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, sia agli effetti dell'aliquota agevolata che della detrazione di cui al comma successivo, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, di cui al c. 3, spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
5. L'aliquota ridotta per cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, si applica purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento.

#### **ART. 17**

#### **ESTENSIONE A PARTICOLARI SOGGETTI DELL'ALiquOTA RIDOTTA PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI**

- 1) Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'aliquota agevolata:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza (ex Istituto autonomo per le case popolari), ai sensi della Legge 662/96;
  - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;
  - le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), al coniuge se separato o divorziato, agli affini entro il primo grado (suoceri) sempre se utilizzata come abitazione principale;
  - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate; le abitazioni locare con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.
- 2) La Giunta Comunale può deliberare annualmente un'aliquota agevolata per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 1, che presentino un particolare ed accertato interesse sociale.

#### **ART. 18**

#### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A parità di giorni di possesso l'imposta è dovuta dal nuovo soggetto passivo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,

da corrispondere entro il 30 giugno.

3. Il versamento dell'imposta avviene tramite Concessionario della riscossione mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al concessionario Padana Riscossioni Spa.
4. Il Consiglio Comunale potrà stabilire, con apposita deliberazione, eventuali forme aggiuntive o sostitutive di pagamento ed il momento a partire dal quale le stesse saranno attuate.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. Il versamento d'acconto dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 30 giugno è prorogato a favore degli eredi, fino al 20 dicembre successivo. Il versamento del saldo dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 20 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 30 giugno successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.

#### **ART. 19 REGOLARITA' DEI VERSAMENTI**

1. Ai fini degli obblighi di versamento si considera regolare il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, dagli eredi o da altri aventi causa per conto di persone decedute, ancorché la dichiarazione presentata non sia congiunta, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta, in acconto o a saldo, per l'immobile.
2. Si considerano validi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata .
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

#### **ART. 20 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art.1117, n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento, come

previsto dal comma 4, dell'art. 17.

#### **ART. 21 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **ART. 22 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso, nonché in caso di doppio versamento.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi semestrali da calcolarsi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
5. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
6. Condizione indispensabile per il diritto al rimborso di imposta per le aree divenute inedificabili, è che:
  - a) non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

#### **ART. 23 SANZIONI**

1. Per quanto attiene alla materia sanzionatoria si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 24 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. p), del D.Lgs. 446/97, una percentuale del gettito dell'imposta - determinata annualmente dalla Giunta Comunale - può essere destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in base alla valutazione di convenienza ed efficacia di detta incentivazione in rapporto alla programmazione di interventi

finalizzati in particolare alla realizzazione di piani di recupero di evasione fiscale, ma anche ad una riorganizzazione delle procedure di riscossione.

**ART. 25**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.**  
**DIRITTO D'INTERPELLO**

1. In applicazione delle disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun interessato ha diritto, su richiesta, d'averne copia gratuita del presente regolamento.
2. Indipendentemente dalle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune ne assicura la concreta divulgazione fra i potenziali destinatari. A tal fine, il funzionario responsabile dell'imposta ne diffonderà l'avvenuta approvazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e l'informazione elettronica.
3. Il funzionario responsabile dell'applicazione dell'imposta è preposto alla risoluzione di tutti i quesiti sull'applicazione del presente regolamento, proposti dagli utenti nell'esercizio del diritto d'interpello.

**ART. 26**  
**RINVIO**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
3. Per quanto ivi non previsto si applica il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con atto consiliare n. 31 del 18/12/1998.

**ART. 27**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32 del 18/12/1998.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.